

COMUNE DI CAPPADOCIA

Provincia di L'Aquila

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Legge Regionale n.16 del 19/08/2009 . Interventi straordinari sul patrimonio edilizio esistente.
Recepimento.

IL SINDACO

Vista la legge Regionale n.16 del 19/08/2009: "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio, pubblicata sul B.U.R.A. n. 45 del 28/08/2009;

Considerato che lo scopo della legge è consentire un adeguato rilancio dell'economia e il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità architettonica, energetica ed abitativa, per preservare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente nel rispetto dell'ambiente e dei beni storici culturali e paesaggistici e nel rispetto della normativa sismica, nonché per razionalizzare e contenere il consumo del territorio;

Atteso che questa normativa persegue tali finalità attraverso i seguenti strumenti:

- possibilità di ampliamento, in deroga alle vigenti previsioni dei regolamenti e degli strumenti urbanistici comunali, degli edifici esistenti, completati al 31/03/2009, aventi una superficie pari o superiore al 50% con destinazione residenziale nel rispetto concorrente dei limiti seguenti (art. 4):
 - a) 20% della superficie utile esistente;
 - b) non superiore a 200 mc;
 - c) e in ogni caso è consentito un aumento di almeno mq. 9 per gli edifici esistenti di modeste dimensioni;
- possibilità per gli edifici esistenti, completati al 31/03/2009, aventi una superficie pari o superiore al 50% con destinazione residenziale, che non siano adeguati rispetto agli standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza anche sismica, di chiederne l'abbattimento e la successiva ricostruzione con un aumento della superficie utile, in deroga alle vigenti previsioni dei regolamenti e degli strumenti urbanistici comunali, fino al 35% a condizione che risultino utilizzate le tecniche costruttive della bioedilizia e che sia previsto l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili (art. 6);
- misure a favore delle installazioni che consentano il risparmio energetico e l'installazione di impianti a fonte rinnovabile (art. 14);
- disposizioni finalizzate al risparmio e al riutilizzo delle risorse idriche (art. 16);

Accertato che le disposizioni della predetta normativa hanno carattere straordinario e prevalgono sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici contrastanti con esse e comunque:

- non si applicano su edifici che, al momento della presentazione della denuncia di inizio attività edilizia e/o permesso di costruire, risultino:

- a) eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo;
- b) definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali;
- c) vincolati quali immobili di interesse storico ai sensi della parte seconda del d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio);
- d) collocati nelle aree di inedificabilità assoluta comprese quelle previste negli strumenti urbanistici degli enti locali, ricadenti nei nuclei antichi (centri storici del capoluogo e delle frazioni), nelle aree ad elevato rischio idrogeologico;

Considerato che ai sensi dell'art. 12, comma 1 i comuni entro il termine del 26/12/2009 deliberano, se e con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 4 e 6;

Preso atto che le istanze relative agli interventi previsti dagli articoli 2 e 4 della legge regionale citata devono essere presentati entro 24 mesi dal termine perentorio indicato nell'art. 12 comma 1 (26/12/2009) e comunque dopo l'adozione della delibera comunale di recepimento della L.R. 16/2009;

Ritenuto opportuno di avvalersi della facoltà prevista dal comma 1 dell'art. 12 e di introdurre quindi ulteriori limiti o vincoli e precisazioni all'applicabilità della stessa legge si riporta quanto segue:

1. art. 3 comma 1.a della L.R.:

- per nuclei antiche si intendono quelli definiti dai Comuni con apposita perimetrazione in sede di approvazione della delibera consiliare o comunque quelli delimitati come zone "A" di cui al D.M. 1444/1968. *Si intendono per nuclei antichi i centri storici del capoluogo e delle frazioni;*

2. art. 3 comma 1.b della L.R.:

- per distanze minime ed altezze massime dei fabbricati si intendono quelle definite dagli atti di Governo del territorio o dagli strumenti urbanistici. *In ogni caso sia per gli interventi previsti negli artt. 4 e 6 della L.R. 16 non è ammessa la deroga rispetto a quanto stabilito dalle Vigenti norme tecniche relative alle altezze massime consentite nelle singole zone di Piano Regolatore e alle distanze minime dai confini privati;*

3. art. 4 comma 1) della L.R.:

- l'ampliamento del 20% degli edifici esistenti è ammesso esclusivamente per gli edifici aventi una superficie pari o superiore al 50% con destinazione residenziale con i limiti di cui all'art. 2 della Legge regionale. *Per superficie si intende la somma delle superfici lorde residenziali ed accessorie (cantine, garage, ecc.) di pertinenza esclusiva dell'immobile-E' consentito l'ampliamento anche di porzioni di ad uso almeno al 50% residenziale a condizione che dette porzioni siano unità immobiliari con accesso autonomo, che l'incremento rientri entro un disegno coerente ed unitario per la facciata dell'immobile e con il parere favorevole del condominio .In particolare è possibile la chiusura di logge o parti in aggetto se tale intervento sia ugualmente realizzato in tutti i piani dell'edificio o se il condominio preveda tale trasformazione in tutti i piani;*

4. art. 6 comma 1) della L.R.:

- la demolizione e successiva ricostruzione usufruendo della possibilità dell'ampliamento del 35% degli edifici esistenti è ammessa esclusivamente per gli edifici aventi una superficie pari o superiore al 50% con destinazione residenziale realizzati anteriormente al 31 marzo 2009 e che necessitano di essere adeguati agli attuali standard energetici, tecnologici, di sicurezza e sismica. *Per superficie si intende la somma delle superfici lorde residenziali ed accessorie (cantine, garage, ecc.) di pertinenza esclusiva dell'immobile;*
- per edifici realizzati devono intendersi immobili per i quali, alla data del 31 marzo 2009, sia

stata acquisita al protocollo del Comune la dichiarazione di fine lavori. In mancanza potrà essere presentata una dichiarazione giurata o *asseverata* del Direttore lavori attestante la data di fine lavori.

5. art. 6 comma 6) della L.R.:

- gli interventi di integrale demolizione e ricostruzione di cui al comma 2 del presente articolo sono consentiti *esclusivamente all'interno del lotto di pertinenza del fabbricato oggetto dell'intervento e della particella adiacente di proprietà della stessa ditta e avente la stessa destinazione d'uso di Piano Regolatore Generale. A tal fine non è consentito il trasferimento di volume su aree diverse da quelle specificate (stesso lotto e/o particella adiacente)*

6. art. 6 comma 7) della L.R.:

- *non è consentita l'applicazione di tale comma*

7. art. 9 comma 1) della L.R.:

- *non è prevista la riduzione del 50% del costo di costruzione sia per gli interventi dell'art.4 che quelli dell'art.6;*
- *art.9 comma 3 della L.R. -è istituito un incentivo economico pari al contributo di costruzione per rimozione di amianto dal cantiere comprovata da documentazione fotografica ante e post operam e dalle bolle di smaltimento presso ditta autorizzata..*

8. art. 11 comma 1) della L.R.:

- gli interventi di cui all'art. 4 della presente legge sono realizzati mediante Denuncia di Inizio Attività, *subordinata al rilascio dei pareri degli enti sovra comunali interessati.*

9. art. 11 comma 3) della L.R.:

- gli interventi previsti dagli artt. 4 e 6 della presente legge sono effettuati nel rispetto della normativa relativa alla stabilità degli edifici e di ogni altra normativa tecnica, nonché delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati *e delle disposizioni di cui all'Art.3 comma b della presente L.R.;*

10. art. 11 comma 6) della L.R.:

- per unità immobiliari ultimate devono intendersi immobili per i quali, alla data del 31 marzo 2009, sia stata acquisita al protocollo del Comune la dichiarazione di fine lavori. In mancanza potrà essere presentata una dichiarazione giurata o asseverata del Direttore lavori attestante la data di fine lavori;

11. art. 17 della L.R.:

- è consentita l'applicazione di tale articolo CHE è RECEPITO .

Ritenuto di recepire tutte le altre possibilità offerte dalla suddetta normativa regionale, al fine di sostenere il settore edilizio attraverso interventi di valorizzazione e rivitalizzazione del patrimonio edilizio esistente, nonché per promuovere l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili e l'applicazione di tecniche di edilizia sostenibile;

Considerato altresì che alcuni interventi previsti dalla normativa saranno più puntualmente disciplinati attraverso disposizioni successive da emanarsi a cura della giunta regionale ed in particolare:

- l'art. 15, comma 2 (entro 90 gg.) riguardante le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle pensiline e tettoie per l'installazione di impianti a fonte rinnovabile;

PROPONE DI DELIBERARE

DI RECEPIRE ed applicare nel territorio comunale e per i motivi esposti in premessa, le disposizioni contenute negli articoli della L.R. n. 16 del 19/08/2009, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 1 dell'art. 12 di introdurre quindi ulteriori limiti o vincoli all'applicabilità della stessa legge secondo i seguenti articoli con le integrazioni e/o modifiche evidenziate in corsivo e neretto:

<i>Art. 1</i>	Finalità
	La Regione Abruzzo promuove misure per il rilancio dell'economia e per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità architettonica, energetica ed abitativa, per preservare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente nel rispetto dell'ambiente e dei beni storici culturali e paesaggistici e nel rispetto della normativa sismica, nonché per razionalizzare e contenere il consumo del territorio.
<i>Art. 2</i>	Ambito applicativo
	<p>1. Le disposizioni del presente Titolo hanno carattere straordinario e consentono la realizzazione degli interventi edilizi in esso previsti solo se sia rispettato il termine perentorio di cui all'art. 11, comma della presente legge.</p> <p>Le disposizioni del presente Titolo non si applicano su edifici che, al momento della presentazione della denuncia di inizio attività, risultino:</p> <ul style="list-style-type: none">a) eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo;b) definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali;c) vincolati quali immobili di interesse storico ai sensi della parte seconda del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio);d) collocati nelle aree di inedificabilità assoluta comprese quelle previste negli strumenti urbanistici degli enti locali;e) collocati nei territori dei parchi e delle riserve nazionali o regionali fatte salve le zone individuate come D nei piani del parco vigenti o comunque oggetto di intese tra i comuni e gli enti gestori di aree protette volte ad individuare le aree di promozione economica e sociale, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socioculturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.
<i>Art. 3</i>	Definizioni e parametri
	<p>1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Titolo, sono stabilite le seguenti definizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) per nuclei antichi si intendono quelli definiti dai Comuni con apposita perimetrazione in sede di approvazione della deliberazione consiliare di cui all'art. 12 della presente legge o comunque, quelli delimitati come zone "A" di cui al D.M. 1444/1968. <i>Si intendono per nuclei antichi i centri storici del capoluogo e delle frazioni;</i>b) per distanze minime e altezze massime dei fabbricati si intendono quelle definite dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici. <i>In ogni caso per gli interventi previsti negli artt. 4 e 6 della L.R.16 non è ammessa la deroga rispetto a quanto stabilito dalle Vigenti norme tecniche relative alle altezze</i>

massime consentite nelle singole zone di Piano Regolatore e alle distanze minime dai confini privati;

Art. 4 Interventi straordinari di ampliamento

1. Per le finalità di cui all'art. 1, in deroga alle vigenti previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, è consentito l'ampliamento degli edifici aventi una superficie pari o superiore al 50% con destinazione d'uso residenziale, **(Per superficie si intende la somma delle superfici lorde residenziali ed accessorie cantine, garage, ecc. di pertinenza esclusiva dell'immobile)**, nel rispetto concorrente dei limiti seguenti:

- 20/% della superficie esistente;
- non superiore a 200 mc.

2. E' in ogni caso consentito un ampliamento di almeno 9 mq per gli edifici esistenti di modeste dimensioni.

3. L'ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in coerenza architettonica e progettuale in contiguità orizzontale o verticale rispetto al fabbricato esistente.

4. Dagli interventi di cui al presente articolo sono esclusi gli edifici ricadenti nei nuclei antichi, nelle aree ad elevato rischio idrogeologico, nonché nelle aree di inedificabilità assoluta.

E' consentito l'ampliamento anche di porzioni di uso almeno al 50% residenziale a condizione che dette porzioni siano unità immobiliari con accesso autonomo, che l'incremento rientri entro un disegno coerente ed unitario per la facciata dell'immobile e con il parere favorevole del condominio. In particolare è possibile la chiusura di logge o parti in aggetto se tale intervento sia ugualmente realizzato in tutti i piani dell'edificio o se il condominio preveda tali trasformazioni.-

Art. 5 Prevenzione rischio sismico

1. Gli interventi di ampliamento previsti all'articolo 4 sono consentiti, nelle zone classificate a rischio sismico 1 e 2, soltanto per gli edifici dotati della certificazione antisismica, qualora realizzati successivamente all'attribuzione della suddetta classificazione.

2. Per gli edifici realizzati in zone classificate a rischio sismico in difformità della normativa antisismica, gli ampliamenti di cui all'articolo 4 sono consentiti esclusivamente a condizione che l'intero edificio sia adeguato alla suddetta normativa.

Art. 6 Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio esistente

1. La Regione Abruzzo promuove il miglioramento della qualità architettonica, il risparmio energetico ed il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante la integrale demolizione e ricostruzione degli edifici aventi una superficie pari o superiore al 50% con destinazione d'uso residenziale realizzati anteriormente al 31 marzo 2009 e che necessitano di essere adeguati agli attuali standard energetici, tecnologici e di sicurezza, anche sismica. **Per superficie si intende la somma delle superfici lorde residenziali ed accessorie (cantine, garage, ecc.) di pertinenza esclusiva dell'immobile.** Per edifici realizzati devono intendersi immobili per i quali, alla data del 31 marzo 2009, sia stata acquisita al protocollo del Comune la dichiarazione di fine lavori. In mancanza potrà essere presentata una dichiarazione

giurata **o asseverata** del Direttore lavori attestante la data di fine lavori.

2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, sono consentiti interventi di integrale demolizione e ricostruzione che prevedano aumenti fino al 35% della superficie utile esistente a condizione che risultino utilizzate le tecniche costruttive della bioedilizia e che sia previsto l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili. A tal fine gli interventi proposti dovranno consentire un incremento di classi energetiche dell'edificio comunque non inferiore alla classe B.

3. I Comuni, con le modalità di cui al successivo art. 12, comma 1, potranno disciplinare ulteriormente le modalità di applicazione della maggiorazione prevista dal comma 2.

4. Gli incrementi di superficie di cui al comma 2 del presente articolo non possono derogare da norme nazionali in merito a distanze ed altezze, con particolare riferimento agli artt. 8 e 9 del DM 1444/68 e ss.mm.ii.

5. Il numero delle unità immobiliari originariamente esistenti può essere aumentato, previo reperimento, nella misura prevista dagli strumenti di pianificazione comunale, di spazi per i parcheggi legati alle unità immobiliari con vincolo pertinenziale risultante da atto pubblico registrato e posti ad una distanza non superiore a 250 metri.

6. Gli interventi di integrale demolizione e ricostruzione di cui al comma 2 del presente articolo sono consentiti esclusivamente all'interno del lotto di pertinenza del fabbricato oggetto dell'intervento e della particella adiacente di proprietà della stessa ditta e avente la stessa destinazione d'uso di Piano Regolatore Generale. A tal fine non è consentito il trasferimento di volume su aree diverse da quelle specificate (stesso lotto e/o particella adiacente)

7. non è consentita l'applicazione di tale comma

8. Dagli interventi di cui al comma 2 del presente articolo sono esclusi gli edifici ricadenti nei nuclei antichi, nelle aree ad elevato rischio idrogeologico, nonché nelle zone di inedificabilità assoluta.

9. La ricostruzione in aree diverse di cui ai comma 6 del presente articolo non potrà comunque avvenire, nelle aree ad elevato rischio idrogeologico, nonché nelle zone di inedificabilità assoluta.

10. Gli ampliamenti di cui al presente articolo non si cumulano con gli ampliamenti eventualmente consentiti da altre norme vigenti o dagli strumenti urbanistici comunali sui medesimi edifici.

Art. 7 **Oneri di urbanizzazione**

1. La realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6 della presente legge comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione previsti dalla vigente normativa regionale, in misura doppia.

2. La maggiorazione degli oneri di urbanizzazione è corrisposta alla Regione Abruzzo mediante versamento sul c/c postale 13633672 intestato alla Regione Abruzzo.

3. Nell'ipotesi di diniego del titolo abilitativo, la somma è restituita al richiedente.

4. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale è istituito, nell'ambito della UPB 03.05.002, il capitolo 35025 denominato: Contributo per maggiorazione oneri di urbanizzazione per ampliamento, demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio esistente.

5. Sono esonerate dal versamento della maggiorazione degli oneri di urbanizzazione dovuti alla Regione Abruzzo le Associazioni Onlus che si avvalgono delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 della presente legge per gli interventi eseguiti su edifici ubicati nel territorio regionale da destinare a finalità di accoglienza.

6. La mutazione della destinazione d'uso degli immobili assoggettati alle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo prima del decorso di dieci anni, comporta l'obbligo di corrispondere gli oneri di cui al comma 1 del presente articolo da versare al momento della richiesta di variazione della destinazione d'uso.

Art. 8 **Eliminazione barriere architettoniche**

1. Gli interventi di cui all'art. 6 sono realizzati nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute negli articoli 8 e 9 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

Art. 9 **Contributo di costruzione**

1. ***non è prevista la riduzione del 50% del costo di costruzione sia per gli interventi all'art.4 che quelli all'art.6 della presente Legge;***

2. Il contributo di costruzione dovuto per gli interventi di cui all'art. 6 è determinato in ragione dell'80% per la parte eseguita in ampliamento e del 20% per la parte ricostruita.

3. Per gli interventi di cui alla presente legge i Comuni può stabilire incentivi di carattere economico in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili o al fine di riqualificare aree urbane degradate.**(E' stabilito un incentivo economico pari al contributo di costruzione ,per rimozione di amianto dal cantiere comprovata mediante documentazione fotografica dello stato ante e post nonché dalla bolla dell'avvenuto smaltimento presso ditta autorizzata)**

Art. 10 **Elenchi**

1. Al fine di evitare che mediante interventi successivi siano superati i limiti previsti, i Comuni provvedono ad istituire ed aggiornare l'elenco degli interventi autorizzati ai sensi degli articoli 4 e 6 della presente legge.

Art. 11 **Condizioni generali di ammissibilità degli interventi**

1. Gli interventi di cui all'art. 4 della presente legge sono realizzati mediante denuncia di inizio attività, ***subordinata al rilascio dei pareri degli enti sovra comunali interessati.*** nel rispetto della disciplina generale di cui al D.P.R. 6.6.2001, n. 380 e ss.mm.ii. Nella relazione asseverata di cui all'art. 23 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., oltre a quanto ivi previsto, è espressamente attestata la conformità degli interventi da realizzare alle disposizioni della presente legge.

2. Gli interventi previsti dall'art. 6, sono subordinati al rilascio del titolo edilizio previsto dal D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.

3. In ogni caso gli interventi previsti dagli artt. 4 e 6 della presente legge sono effettuati nel rispetto della normativa relativa alla stabilità degli edifici e di ogni altra normativa tecnica, nonché delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati ***e delle disposizioni di cui all'Art.3 comma b della presente L.R.;***

4. Le istanze relative devono essere presentate entro e non oltre 24 mesi dalla scadenza del termine perentorio indicato dall'art. 12, comma 1, della presente legge.

5. Il termine di cui al comma 4 è prorogato, nei comuni inseriti nel cratere di cui al decreto n. 3 del 16 aprile 2009 e successive modifiche ed integrazioni, fino al termine dello stato di emergenza.

6. La possibilità di ampliare gli edifici esistenti è limitata alle unità immobiliari ultimate alla data del 31 marzo 2009 in forza di titolo abilitativo rilasciato nelle forme di legge. Per unità immobiliare ultimate devono intendersi immobili per i quali, alla data del 31 marzo 2009, sia stata acquisita al protocollo del Comune la dichiarazione di fine lavori. In mancanza potrà essere presentata una dichiarazione giurata o **asseverata** del Direttore lavori attestante la data di fine lavori.

7. Gli interventi di cui alla presente legge sono altresì subordinati alla esistenza di opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggior carico urbanistico connesso al previsto aumento di superficie degli edifici esistenti. L'adeguamento dovrà essere effettuato dal richiedente il titolo abilitativo, con le procedure di cui all'art. 32 comma 1 lett. g) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.

8. Non può essere riconosciuto alcun aumento di volume o di superficie agli edifici anche parzialmente abusivi o a quelli situati su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico.

9. Per gli edifici condonati il calcolo delle percentuali e dei limiti di incremento delle superfici consentite dalla presente legge, avviene computando negli incrementi stessi anche la superficie già oggetto di condono limitatamente agli edifici di volumetrie pari o superiore a 1000 mc.

10. La presente legge non può parimenti essere applicata agli edifici aventi destinazione commerciale al fine di derogare alle disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita e centri commerciali.

11. Gli interventi di cui agli artt. 4 e 6 della presente legge non sono cumulabili tra loro.

Art. 12 **Ambito applicativo**

1.I Comuni possono decidere di avvalersi delle norme di cui alla presente legge o di escludere l'applicabilità delle norme di cui agli articoli 4 e 6 in relazione a specifici immobili o zone del proprio territorio, sulla base di specifiche valutazioni o ragioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, nonché stabilire limiti differenziati alle possibilità di ampliamento accordate da detti articoli, in relazione alle caratteristiche proprie delle singole zone e del loro diverso grado di saturazione edilizia e della previsione negli strumenti urbanistici di piani attuativi.

Art. 13 **Controlli e sanzioni**

1. Il Comune verifica specificamente la realizzazione dei nuovi volumi nel rispetto delle tecniche di bioedilizia ed il raggiungimento degli standard energetici dichiarati in sede di progetto. In caso di difformità trovano applicazione, per i manufatti realizzati usufruendo degli incentivi volumetrici previsti dalla presente legge, le sanzioni previste dalla vigente legislazione relative ai lavori realizzati in assenza del titolo abilitativo edilizio ed i suddetti interventi non potranno essere oggetto di sanatoria.

Art. 14 Interventi per favorire il risparmio energetico e l'installazione di impianti a fonte rinnovabile

1. Al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico ed alla tutela dell'ambiente, si applica quanto disposto dall'art. 11 del D.Lgs 30 maggio 2008 n. 115.
2. Al fine di migliorare l'efficienza energetica degli edifici pubblici e privati si applica quanto disposto dal D.P.R. 22 aprile 2009, n. 59.

Art. 15 Interventi per favorire l'installazione di pensiline e tettoie per impianti a fonte rinnovabile

1. Non concorrono a formare superficie le pensiline e le tettoie realizzate o da realizzare su edifici ad uso residenziale e non insistenti sul demanio marittimo, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge finalizzate all'installazione di impianti fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, nonché di altri impianti di produzione di energia ad uso domestico derivante da fonti rinnovabili.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle pensiline e tettoie di cui al comma 1 e la potenza dei relativi impianti.

Art. 16 Disposizioni finalizzate al risparmio e al riutilizzo delle risorse idriche

1. I progetti di nuova edificazione e gli interventi di recupero o di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente prevedono l'introduzione, negli impianti idrico-sanitari, di dispositivi certificati come idonei ad assicurare una significativa riduzione del consumo d'acqua.
2. I progetti di cui al comma 1 del presente articolo prevedono altresì l'adozione, per gli usi diversi dal consumo umano, ove possibile, di sistemi di captazione, filtro ed accumulo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici e di utilizzo delle stesse attraverso la realizzazione di un impianto idraulico integrativo per gli usi compatibili.
3. I regolamenti edilizi comunali prescrivono l'utilizzo di impianti idonei ad assicurare il risparmio dell'acqua potabile.

Art. 17 Norma di interpretazione autentica dell'art. 4, comma 1, della L.R. 76/2001 in materia di alienazione di alloggi di E.R.P.

Si applica nel testo in vigore.-

DI DARE ATTO che questo Comune si adeguerà alle disposizioni che la Giunta Regionale emanerà nei termini previsti dall'art. 15, comma 2;

DI DARE ATTO che, di tutti gli interventi di ampliamento autorizzati, ai sensi degli artt. 4 e 6 della suddetta L.R., il Comune dovrà istituire ed aggiornare un apposito elenco;

DI DICHIARARE, con successiva separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, data l'urgenza, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgvo 267/2000.

Il Responsabile dell'Ufficio

